

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 291/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 469 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ANTONIO PERCASSI e della società ATALANTA B.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio PERCASSI, Presidente e legale rappresentante della società ATALANTA B.C. S.p.A., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione al Titolo II) - Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 1), sub b) del C. U. n. 188/A del 26.03.2015, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2015, previsto dalla normativa federale, la documentazione attestante la disponibilità dello Stadio Comunale “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo.;

ATALANTA B.C. S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PERCASSI in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società ATALANTA B.C. S.p.A.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione per il Sig. Antonio PERCASSI e di € 13.400,00 (tredicimilaquattrocento/00) di ammenda per la società ATALANTA B.C. S.p.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastianò

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio